



REGISTRO DEI COMUNI ONORARI DEL VENETO Legge regionale 12 settembre 2017, n. 30

Premessa

L'articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 30/2017 dispone l'istituzione presso la Giunta regionale del Registro dei Comuni onorari del Veneto, per il raggiungimento delle finalità di salvaguardia e promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta e del concorso alla valorizzazione delle singole comunità presenti in Veneto, in Italia e nel mondo.

L'iscrizione al Registro produce i seguenti effetti:

- la facoltà di collaborare alla predisposizione della programmazione di cui all'art. 14 della legge regionale n. 2/2003, sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell' articolo 2 della L.R.n.30/2017, al fine di realizzare gli obiettivi e le iniziative stabiliti dalla legge regionale di settore. Tali Comuni parteciperanno alla formazione della programmazione triennale e annuale di settore di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 2/2003 mediante la formulazione di proposte in ordine alle priorità tematiche e alle linee strategiche di intervento volte a realizzare gli obiettivi generali delineati nell'ambito della medesima programmazione regionale. I Comuni iscritti al Registro verranno tempestivamente interpellati, ai fini della formulazione delle anzidette proposte, che saranno prese in considerazione per essere oggetto di analisi e discussione in sede di riunione della Consulta dei Veneti nel mondo, organo consultivo di settore istituito dall'articolo 16 della legge regionale n. 2/2003;

-la facoltà di concorrere nell'assegnazione del premio per il Comune onorario del Veneto dell'anno, disciplinato dall'articolo 3 della legge regionale n. 30/2017, secondo criteri e modalità da fissarsi con provvedimento della Giunta regionale;

-la facoltà di usufruire di specifici criteri di priorità nell'assunzione del ruolo di partner progettuale nella realizzazione di progetti comunitari, criteri da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale.

Requisiti di iscrizione al Registro

Possono essere iscritti al Registro i Comuni d'Italia, ad esclusione dei Comuni del Veneto, e i Comuni di altri paesi del mondo, che presentano i seguenti requisiti:

1) la presenza nel territorio comunale di una comunità di veneti, intendendosi per tale una organizzazione di almeno 50 persone, legate tra loro da un vincolo associativo, che siano emigrate dal Veneto o discendenti di emigrati dal Veneto. Tali organizzazioni/ associazioni presenti nel territorio comunale devono avere quale principale finalità statutaria la salvaguardia e la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta e la valorizzazione delle singole comunità venete. Laddove la richiesta promani da un Comune estero nel quale è presente un circolo iscritto al registro regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 2/2003, detto requisito si intende soddisfatto;

2)la realizzazione nel territorio comunale di almeno due eventi e/o manifestazioni legati alla lingua, alle tradizioni, agli usi e ai costumi della cultura veneta, nell'anno in cui viene presentata richiesta di iscrizione, o nel biennio precedente;



3) la sussistenza di rapporti con Comuni del Veneto o con organismi od associazioni di veneti e loro discendenti di altre regioni d'Italia e di altri paesi del mondo.

Modalità di richiesta di iscrizione al Registro e documentazione da produrre

L'iscrizione al Registro viene effettuata su istanza di parte.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, completa della prescritta documentazione.

La domanda di iscrizione, redatta sull'apposito modulo, sottoscritta dal Sindaco del Comune (per quanto riguarda gli stati esteri, la figura al vertice dell'amministrazione comunale e legale rappresentante dell'ente) e accompagnata da un suo documento di identità in corso di validità, deve essere inoltrata con una delle seguenti alternative modalità :

- A mezzo posta: Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Cannaregio, 23
30121 VENEZIA
ITALIA
- A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
- A mezzo fax: 0039.0412794111

corredata della seguente documentazione:

A) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzazione/associazione avente sede nell'ambito del territorio comunale, con traduzione giurata in lingua italiana se redatti in altra lingua. Nel caso di circolo iscritto al registro regionale di cui all' art.18 della L.R.n.2/2003, gli atti suddetti dovranno essere inviati qualora non già in possesso dell'amministrazione regionale o qualora modificati;

B) un elenco dei soci dell' dell'organizzazione/associazione, sottoscritto dal legale rappresentante. Nel caso di circolo iscritto al registro regionale di cui all' art.18 della L.R.n.2/2003, l'elenco dovrà essere inviato qualora modificato rispetto a quello già trasmesso all'amministrazione regionale;

C) una relazione, sottoscritta dal Sindaco (per quanto riguarda gli stati esteri, la figura al vertice dell'amministrazione comunale e legale rappresentante dell'ente), esplicitativa dell'attività svolta e dei rapporti intercorsi con Comuni del Veneto o con organismi od associazioni di veneti e loro discendenti di altre regioni d'Italia e di altri paesi del mondo. Detta relazione deve essere supportata da idonea documentazione costituita, a titolo esemplificativo, da accordi formali, brochure, locandine, volantini, dai quali sia possibile evincere la data (giorno, mese, anno) e comprovanti quanto dichiarato in ordine all'attività e ai rapporti descritti.



4210d75f



Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti all'iscrizione al Registro dei Comuni onorari del Veneto e non saranno soggetti a diffusione e divulgazione a terzi. La trasmissione all'Amministrazione dei dati personali riguardanti i soci avverrà sotto la responsabilità del Comune, che è tenuto ad acquisire preventivamente l'autorizzazione all'uso di tali dati personali. Il titolare del trattamento è: Regione del Veneto – Giunta Regionale – Dorsoduro 3901 –Palazzo Balbi – Venezia. Responsabile interno del trattamento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori. In base all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, potrà essere richiesta la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.



4210d75f

